

AA.VV., *Pace, sicurezza, diritti umani*,  
a cura di S. Semplici, Messaggero, Padova  
2005, pp. 39-68.

## **LA TEORIA DELLA GUERRA GIUSTA E I DIRITTI UMANI\***

FRANCESCO VIOLA

\* Quest'articolo è una parte modificata dello scritto *Pace giusta e guerra giusta. Luci e ombre nel diritto internazionale contemporaneo*, pubblicato in «Rivista di diritto costituzionale» 2003, pp. 212-243.

Uno dei fatti più rilevanti nella trasformazione attuale del diritto internazionale è la crescita esponenziale dell'interdipendenza tra gli stati e i popoli della comunità internazionale. Non si tratta soltanto dell'integrazione tra le economie nazionali dovuta soprattutto al modo di operare delle multinazionali. Ma si può facilmente notare che anche altri settori, nel passato riservati esclusivamente alla potestà statale, sfuggono al controllo statale e richiedono una gestione congiunta e coordinata tra due o più stati, se non addirittura da parte di tutta la comunità internazionale. Come c'è già stato il passaggio tra un diritto della mera coesistenza al diritto della cooperazione, ora quest'ultimo si trasforma nel diritto dell'interdipendenza<sup>1</sup>. L'interdipendenza differisce dalla cooperazione per il fatto che non è volontaria, ma dettata da fatti che sfuggono alla volontà umana consapevole e a cui bisogna adattarsi se si vuole sopravvivere insieme. Si può scegliere se cooperare o meno, ma non si scelgono le dipendenze, di cui faremmo volentieri a meno. Nessuno ha in senso proprio voluto la globalizzazione, ma per il fatto che si è presentata nella nostra vita con la stessa ineluttabilità di un fenomeno atmosferico dobbiamo adattarci ad essa e,

<sup>1</sup> Cf. PICONE, *Interventi delle Nazioni Unite e obblighi erga omnes*, in ID. (a cura di), *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Cedam, Padova 1995, p. 519.

al contempo, difendere al suo interno la dignità delle persone.

La crescita dell'interdipendenza ha prodotto nel diritto internazionale un progressivo trasferimento alla stessa comunità internazionale di forme di gestione pubblicistica dei suoi valori essenziali. È interessante notare che quest'interdipendenza costringe a rinunciare definitivamente all'obiettivo dell'autosufficienza dello stato, che - come sappiamo - è una sua finalità caratteristica<sup>2</sup>. Un ordine internazionale basato sull'equilibrio delle potenze era possibile solo tra stati autosufficienti in linea di principio. Ma ora nessuno stato, per quanto potente, può definirsi indipendente in fatto di risorse, di processi economici, di sapere tecnologico, di gestione del proprio territorio. In tal modo il principio di eguaglianza degli stati assume una dimensione ben più realistica di quella meramente formale. Esso ci dice che tutti gli stati fanno parte di un insieme complesso di interconnessioni e di interrelazioni ben più somigliante ad una comunità di quanto lo siano individui autosufficienti e indipendenti.

Come tutti i dati di fatto, anche l'interdipendenza può essere praticata bene o male. Poiché non si tratta di un'interdipendenza paritaria e reciproca<sup>3</sup>, ma di un'interdipendenza a catena<sup>4</sup>, la gestio-

<sup>2</sup> Cf. il mio *La crisi della politica come comunità di vita*, «Dialoghi» 1 (1/2001), pp. 40-49.

<sup>3</sup> Considero «paritaria e reciproca» l'interdipendenza che A ha nei confronti di B e B nei confronti di A, anche se non per le stesse cose.

<sup>4</sup> Chiamo «a catena» l'interdipendenza che v'è tra un anello della catena e l'anello precedente e quello successivo. In

ne degli affari comuni e dei valori essenziali deve essere compiuta tendenzialmente da tutta la comunità internazionale. Per questo non accetto la tesi per cui i singoli stati hanno il diritto naturale di agire unilateralmente *uti universi* per la tutela dei valori dell'ordine pubblico internazionale<sup>5</sup>. Se c'è un diritto dell'interdipendenza, le decisioni e le azioni devono essere comuni. Se è vero che ogni stato è giudice della propria sicurezza nazionale, è altresì vero che solo la comunità internazionale è giudice della sicurezza internazionale e del rispetto dei diritti in qualsiasi parte del mondo. Non si può notare che lo stato contemporaneo si è assunto, oltre alla tradizionale difesa della sicurezza nazionale, anche la tutela dei valori essenziali della comunità internazionale senza al contempo precisare che le forme di adempimento di questi obblighi sono ben diverse: al giudizio autonomo e in-trasferibile del primo al giudizio comunitario e «internazionale» del secondo. Se ci si assume la responsabilità nei confronti del rispetto dei diritti umani nel mondo, ci si assume anche l'impegno a cooperare con gli altri soggetti internazionali a

questo caso nella sostanza ogni anello dipende da tutti gli altri e - come sappiamo - gli anelli deboli trasferiscono la loro debolezza a tutta la catena.

<sup>5</sup> Tra l'altro questa tesi è molto vicina alla concezione di Giovanni Gentile, che vede nella difesa dell'interesse nazionale non già un atto egoistico, ma un'affermazione doverosa del valore universale dello spirito. Cf. G. GENTILE, *La filosofia della guerra*, conferenza tenuta alla Biblioteca filosofica in Palermo l'11 ottobre 1914, Ergon, Palermo 1914, pp. 23-25 e, per i precedenti filosofici, G. RAMETTA (a cura di), *Filosofia e guerra nell'età dell'idealismo tedesco*, Franco Angeli, Milano 2003.

questo scopo, e in primo luogo nelle decisioni da prendere. Solo così i diritti umani possono ricevere una vera e propria tutela internazionale disinteressata.

Notiamo, dunque, che la transizione attuale del diritto internazionale vede soggetti fondamentali come gli stati gravati di nuovi compiti, che però non di rado vengono assolti con i vecchi strumenti della ragion di stato. E tuttavia sarebbe irrealistico ed eticamente discutibile negare la stessa esistenza di questi nuovi compiti degli stati e della comunità internazionale per evitare le prevaricazioni e lo sfruttamento delle dipendenze<sup>6</sup>.

A questo quadro approssimativo dobbiamo aggiungere una notazione relativa alle differenze fra il costituzionalismo statale e quello internazionale.

A livello nazionale c'è già una vita comune, fatta di relazioni stabili e cooperative nell'ambito di un determinato territorio ed è quindi necessario disegnare un quadro generale e unitario di valori e di istituzioni che regoli una convivenza pacifica e giusta. A livello internazionale l'esigenza di costituzionalizzazione è segnata - come s'è detto - dall'interdipendenza. Mentre la comunanza di vita è un tutto unitario di una comunità nazionale, l'interdipendenza interstatale è frammentata e circoscritta tant'è che spinge al policentrismo degli organismi internazio-

<sup>6</sup> In questo sono in disaccordo con la linea di pensiero di Zolo. Cf., soprattutto, D. ZOLO, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Einaudi, Torino 2000. Come nota Beitz, il non-interventismo non è un principio moralmente neutrale, perché implica la convinzione dell'inesistenza di principi di giustizia universali che attraversano le frontiere. BEITZ, *Political Theory and International Relations*, Princeton U.P., Princeton 1979, p. 89.

nali<sup>7</sup>. Il policentrismo del costituzionalismo internazionale sarà di conseguenza polimorfo e acefalo. In una situazione radicalmente paritaria e orizzontale, provvidenzialmente priva del consenso intorno ad un'autorità suprema, è necessario che vi sia il consenso intorno ad alcune regole tra le parti e al di sopra delle parti. Per questo il fenomeno dello *jus cogens* e quello degli obblighi *erga omnes* non implicano una verticalizzazione della comunità internazionale. Vi sono princìpi di ordine pubblico anche in una società paritaria e anorganica come quella internazionale, che proprio per questo non è - come se la raffigura Bull<sup>8</sup> - anarchica<sup>9</sup>.

#### 1. DALLA PACE NEGATIVA ALLA PACE GIUSTA

Un altro elemento da considerare riguarda il modo in cui oggi si pone il valore giuridico della pace.

Possiamo ritenere che la pace sia il fine prioritario della comunità internazionale, così come il principio personalistico, quello democratico e quello lavoristico sono i fini prioritari della Costituzione italiana. L'ordinamento internazionale si presenta da sempre in linea di principio come un ordine della pace. Ma questa pace come fine dell'ordina-

<sup>7</sup> Cf., ad esempio, M. WALZER, *Società internazionale: qual è la cosa migliore che possiamo fare?*, «Ars interpretandi» 5 (2000), pp. 231-248.

<sup>8</sup> H. BULL, *The Anarchical Society*, Macmillan, London 1977.

<sup>9</sup> Cf. IOVANE, *La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli 2000, p. 33 e il cap. I.

mento internazionale non sempre è stata intesa allo stesso modo.

Dobbiamo subito notare che il valore della pace internazionale non può più essere concepito come meramente negativo, cioè come mera assenza della guerra. Quest'affermazione potrebbe essere considerata un'ovvietà, ma in tal modo non si coglierebbero le sue profonde implicazioni giuridiche.

Da Hobbes a Kelsen il concetto di pace è puramente negativo, cioè come lo stato caratterizzato dall'assenza dell'uso della forza. «*Peace is a state of absence of force*»<sup>10</sup>. Conseguentemente, solo in senso relativo si può affermare che il diritto sia un luogo di pace, in quanto secondo Kelsen esso è segnato dall'organizzazione e dall'uso della forza pubblica. Potremmo dire che il concetto giuridico di pace sia quello di uno stato di assenza dell'uso illegittimo della forza<sup>11</sup>.

Norberto Bobbio, pur essendo un sostenitore del concetto negativo di pace sulla scia di Kelsen, ne ammette anche un concetto giuridico positivo relativo al diritto internazionale. Si tratta della regolamentazione che pone fine ad un conflitto mediante

<sup>10</sup> H. KELSEN, *Principles of International Law*, ed. by R.W. Tucker, II ed., Holt, Rinehart and Winston, New York 1966, p. 16.

<sup>11</sup>Trascuro qui l'evoluzione del pensiero kelseniano a proposito del valore giuridico della pace (dalla pace come fine del diritto della *Teoria generale del diritto e dello Stato* alla pace come semplice tendenza del diritto de *La dottrina pura del diritto* del 1960), per cui si potrà consultare utilmente la prefazione di L. Ciaurro alla traduzione italiana di H. KELSEN, *La pace attraverso il diritto*, cit., pp.1-33. Sulla problematica kelseniana cf., da ultimo, T. MAZZARESE, *Guerra e diritto. Note a margine di una tesi kelseniana*, «Teoria politica» 19 (1/2003), pp. 23-41.

accordi e trattati di pace. In questo senso positivo molto ristretto la pace è la conclusione giuridicamente regolata di una guerra<sup>12</sup>. Come diceva Wolff, «*Pace facta, bellum finitur*»<sup>13</sup>. In ogni caso Bobbio mette in guardia dallo scambiare questa positività meramente tecnica con quella propria del discorso teologico o filosofico, per cui pace e giustizia sono la stessa cosa. Il discorso giuridico dovrebbe restare sgombro da giudizi di valore riguardanti stati di cose desiderabili. «Nella definizione tecnico-giuridica di pace non c'è nulla che permetta di distinguere una pace giusta da una pace ingiusta»<sup>14</sup>.

In effetti il termine «pace» è di per sé vuoto, indicando piuttosto una condizione generale della vita associata che si ritiene desiderabile, o in senso assoluto o in senso relativo. I dibattiti sulla pace sono in realtà su qualcos'altro, su ciò che si ritiene debba essere il contenuto della pace. Siccome questo contenuto si estende in linea di principio ad una vastissima pluralità di beni, la pace si presenta come un concetto di per sé indefinibile e incerto. Persino il concetto negativo di pace - a ben guardare - non è privo di un suo contenuto, che è l'esclusione della violenza fisica, dell'uso illegittimo della forza o, più esattamente, la desiderabilità di una condizione della vita associata in cui sia messo al bando il farsi giustizia da sé e vi siano regole comuni applicate da autorità indipendenti. In una parola, una condizione di sicurezza pubblica. Si potrà restare

<sup>12</sup> Cf. N. BOBBIO, *L'idea della pace e il pacifismo*, ora in ID., *Il problema della guerra e le vie della pace*, Il Mulino, Bologna 1979, pp. 166-167.

<sup>13</sup> WOLFF, *JUS gentium*, § 975.

<sup>14</sup> BOBBIO, *L'idea della pace e il pacifismo*, p. 168.



insoddisfatti da questo modo restrittivo d'intendere la pace, ma bisogna riconoscere che anch'esso poggia su giudizi di valore, cioè sul valore della sicurezza, anche a costo della giustizia. Possiamo dire che il concetto negativo di pace la identifica con il valore della sicurezza. Quindi, non esiste alcun concetto negativo (o positivo) di pace che possa sottrarsi al dibattito sui beni che ne costituiscono il contenuto essenziale, uscendo dalla mischia in virtù di un preteso carattere tecnico-giuridico. Di fatto, se vogliamo attenerci al diritto positivo, il concetto giuridico di pace è quello che, piaccia o non piaccia, si trova nei testi giuridici e nella loro prassi interpretativa<sup>15</sup>.

Se ora consideriamo in particolare la Carta delle Nazioni Unite, in cui l'espressione «mantenimento della pace e della sicurezza» gioca - come è noto a tutti - un ruolo essenziale e centrale<sup>16</sup>, si può registrare un'evoluzione significativa dal punto di vista interpretativo. Per rendersene conto non bisogna sottovalutare l'influenza che le circostanze esercitano sull'attività interpretativa. Queste circostanze sono quelle esterne della situazione internazionale in generale e quelle più propriamente giuridiche, legate ai mutamenti relativi alle fonti del diritto.

All'inizio la linea interpretativa dominante si può ricondurre a quello che Bobbio ha considerato come il concetto tecnico-giuridico positivo di pace. Esso fa riferimento alla conclusione della II guerra

<sup>15</sup> Per il concetto positivo di pace cf. S. COTTA, *Dalla guerra alla pace: un itinerario filosofico*, Rusconi, Milano 1989.

<sup>16</sup> Se ci si prende la briga di contare quante volte ricorre quest'espressione, si vedrà che essa è ripetuta nella Carta almeno trenta volte.

mondiale. La pace è la fine di questa guerra e l'obiettivo centrale è quello di «mantenere» questa pace, eliminando tutte le cause che hanno dato origine a questa guerra. In quest'ottica «pace e sicurezza» sono quasi un'endiadi, cioè sono nella sostanza concetti indistinguibili<sup>17</sup>. Il principio di non ingerenza (art. 2.7) e la messa al bando della guerra come metodo di soluzione dei conflitti internazionali (art. 2.3 e 2.4)<sup>18</sup> sono strettamente funzionali al mantenimento di una situazione internazionale che si considera desiderabile rispetto al passato. L'unico principio che ha avuto una qualche capacità attiva è quello dell'autodeterminazione dei popoli (art. 1.2) volto ad eliminare gli ultimi residui di colonialismo, ritenuto peraltro tra le cause della guerra mondiale. Per alcuni decenni, all'ombra della guerra fredda, la Carta delle Nazioni Unite è stata intesa come la garanzia di quell'assetto internazionale prodotto dalla fine della II guerra mondiale.

Oggi il diritto internazionale non guarda più al passato, ma al futuro. La fine della guerra fredda, la caduta del muro di Berlino e la globalizzazione hanno posto in modo palese l'esigenza di un nuovo ordine internazionale e, conseguentemente, hanno imposto una reinterpretazione delle finalità primarie delle Nazioni Unite, in quanto luogo più rappresentativo della comunità internazionale. Ciò ha riguardato in primo luogo l'espressione «mantenimento della pace e della sicurezza».

<sup>17</sup> È da notare che nell'art. 2.3 il riferimento alla «giustizia» è aggiunto a quello alla «pace e sicurezza» per indicare che non è implicito in quest'ultimo.

<sup>18</sup> Il patto Briand-Kellogg del 1928 aveva anticipato questo rifiuto della guerra in termini ancora più netti ed espliciti.

In sintesi, possiamo ritenere che le novità di questo approccio ermeneutico consistano nei punti seguenti: 1) il «mantenimento» non può più essere inteso come pura e semplice custodia dello *status quo*, sia perché ora si evidenziano al suo interno situazioni non più desiderabili alla luce di una rinnovata coscienza mondiale dei diritti, sia perché il trascorrere del tempo ha prodotto situazioni nuove da valutare con nuovi parametri valorativi; 2) il valore della pace va progressivamente assumendo una sua specificità contenutistica, distinguendosi da quello della sicurezza e avvicinandosi a quello della giustizia; 3) il valore della sicurezza, a sua volta, diventa un aspetto interno della pace, ma non l'unico e, di conseguenza, può entrare in conflitto con gli altri beni che sono ritenuti anch'essi essenziali per la pace mondiale. Non v'è pace senza sicurezza, ma non basta la sicurezza per aversi la pace. In più, vi sono modi di perseguire la sicurezza nazionale e internazionale che sono minacciosi per la pace.

Quando s'è detto che il valore della sicurezza, pur facendo parte del contenuto della pace, può entrare in tensione con gli altri valori, non ci riferiva soltanto alle scelte da compiere, ma anche all'individuazione di chi le deve compiere<sup>19</sup>. Il principio tradizionale dice che coloro che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza nazionale sono gli unici competenti a decidere ciò che essa richiede<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Cf. M. REVENGA SÁNCHEZ, *Seguridad nacional y derechos humanos. Estudios sobre la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2002, p. 40 ss.

<sup>20</sup> *Securitas* non significa soltanto «senza preoccupazioni», ma anche «aver cura di sé». Nella società del rischio cresce la necessità dell'*assicurazione*. Cf. per i riferimenti storici

Sarebbe spogliarli di questa competenza ammettere che le loro decisioni siano oggetto di prova davanti ai tribunali o siano materia di discussione pubblica. Si tratta di un atto politico per eccellenza e come tale non è una questione giustiziabile<sup>21</sup>. Ciò significa che esso è automaticamente vincente sugli altri valori, come ci ha insegnato Carl Schmitt. Ma c'è da chiedersi se tutto ciò è ancora accettabile in uno stato costituzionale di diritto<sup>22</sup> e, soprattutto, se lo è per la «sicurezza internazionale». Non solo qui a decidere non può essere il singolo stato, incompetente per definizione a giudicare di uno stato di eccezione che riguarda tutta la comunità internazionale, ma soprattutto l'esistenza dei diritti esige giudizi di natura sostanziale ponderativa anche sull'uso della clausola «sicurezza internazionale». Quest'ultima non può essere usata per bloccare lo sviluppo del sistema dei diritti senza produrre al contempo un'insicurezza internazionale.

B. SCHOCH e S. TIEDTKE, *Dalla sicurezza alle politiche di sicurezza dell'era atomica*, in AA. VV., *Pace e sicurezza: problemi e alternative*, Franco Angeli, Milano 1984, pp. 31-50 e anche T. PANGLE, *The Moral Basis of National Security: Four Historical Perspectives*, in K. KNORR (ed.), *Historical Dimensions of National Security Problems*, University Press of Kansas, Lawrence, KS 1976.

<sup>21</sup> La Corte europea dei diritti, per esercitare l'autorestrizione, usa il principio del margine nazionale di valutazione, che è l'equivalente funzionale della dottrina dell'atto politico. Cf. H.C. YOUROW, *The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence*, Kluwer, La Haye 1996.

<sup>22</sup> Cf. N. MACCORMICK, *La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo* (1999), tr. it. di A. Torre, Il Mulino, Bologna 2003 (soprattutto il cap. III: *Interesse dello stato e «rule of law»*).

Il primato dei diritti esige una trasformazione della problematica della sicurezza, capovolgendo le priorità interne all'espressione «mantenimento della pace e della sicurezza internazionale». Di conseguenza la pace garantita dalle Nazioni Unite non si riduce alla mera assenza dell'uso della forza nei conflitti internazionali, ma è una pace qualificata dal fatto di richiedere prioritariamente il rispetto dei diritti umani<sup>23</sup>. Quest'interpretazione ha i suoi appigli testuali: nell'art. 1.1 il rispetto dei principi di giustizia è inteso come una condizione per il mantenimento della pace e della sicurezza e nell'art. 55 il rispetto dei diritti umani è un elemento indispensabile per aversi rapporti pacifici e amichevoli fra gli stati.

Anche Bobbio ha notato quest'interdipendenza tra il problema della pace e della sicurezza e i problemi del rispetto dei diritti dell'uomo e dei popoli, nonché il conseguente impegno della comunità internazionale a eliminare, anche con mezzi non pacifici, le violazioni di tali diritti in quanto per ciò stesso violazioni della pace e sicurezza, cioè del fine primario delle Nazioni Unite<sup>24</sup>. Con ciò - a mio parere -, piaccia o non piaccia, s'è rinunciato alla tesi del carattere negativo del concetto tecnico-giuridico di pace in quanto non più attuale. Il valore della pace internazionale è oggi, nella coscienza diffusa della comunità internazionale, a tutti gli effet-

<sup>23</sup> Cf., tra gli altri, U. VILLANI, *La tutela internazionale dei diritti umani*, in MAZZARESE (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 209-210.

<sup>24</sup> Cf. N. BOBBIO, *Le Nazioni Unite dopo quarant'anni*, ora in ID., *Il terzo assente*, Edizioni Sonda, Milano 1989, pp. 97-111.

ti quello di una «pace giusta». Una pace che possa non essere giusta è solo una pace apparente, ma non reale.

Dunque, le due letture della Carta delle Nazioni Unite sono entrambe legittime con l'ovvia prevalenza di quella più corrispondente al diritto vivente e alla percezione dominante del valore della pace internazionale<sup>25</sup>. Questo esercita una pressione ideale (e non rare volte fornisce - come è inevitabile - una copertura ideologica) fino al punto di indurre a forzare la lettera della Carta (se non a volte anche lo spirito), a cominciare dall'istaurarsi della prassi di affidare ad un gruppo di stati il compito di supplire alla mancanza di una polizia internazionale, cosa che nella sostanza significa autorizzare a fare una guerra, cioè ad usare mezzi non pacifici per la soluzione delle controversie internazionali al di fuori dell'unica ipotesi prevista dalla Carta, cioè l'autodifesa. Il fatto è che l'assetto giuridico della Carta è sbilanciato rispetto alla percezione attuale del fine primario delle Nazioni Unite, pur rappresentando questa uno sviluppo in piena continuità con l'originario «mantenimento della pace e sicurezza internazionale». Ciò significa sia che nella Carta delle Nazioni Unite vi sono principi in grado di recepire il senso attuale della giustizia internazionale, sia che non vi sono strumenti giuridico-politici in grado di farli valere senza ambiguità.

Lasciando da parte i problemi giuridici di un adeguamento della Carta all'evoluzione attuale del

<sup>25</sup> Sui problemi ermeneutici attuali del diritto internazionale cf. M. KOSKENNIEMI, *Hierarchy in International Law: A Sketch*, «European Journal of International Law» 8 (4/1997), pp. 566-582.

diritto internazionale e di una profonda riforma delle Nazioni Unite, bisogna guardare in faccia le spinose questioni etico-giuridiche che il concetto positivo di pace internazionale porta con sé e che la teoria negativa intendeva evitare del tutto, in questo seguita nella sostanza ancora oggi da coloro che si attestano sulla linea della difesa della pura e semplice legalità formale. Il fatto che un concetto positivamente denso (*thick*) di pace implichi rischi e pericoli di un uso arbitrario della forza non è una ragione sufficiente per abbandonarlo come concetto giuridico, affidandolo alle utopie della storia e a coloro che le coltivano per professione o per scelta ideologica. Ormai la convinzione di una stretta connessione tra pace e diritti umani è penetrata non solo nella coscienza della comunità internazionale, ma anche nello stesso diritto internazionale come diritto positivo. Non resta che trovare i mezzi giuridici per implementarla adeguatamente, limitandone al massimo gli abusi.

## 2. LA TEORIA DELLA GUERRA GIUSTA

E' significativo che oggi si ritorni a parlare della «guerra giusta», poiché una pace che sia «giusta», e non meramente negativa, rende «giusti» anche i mezzi per difenderla, purché essi siano proporzionati. Se si prende sul serio il rispetto internazionale dei diritti umani, non si potrà evitare il legittimo ritorno della problematica della guerra giusta<sup>26</sup>. D'al-

<sup>26</sup> M.P. AQUINO e D. MIETH (a cura di), *Ritorno della guerra giusta?*, «Concilium» 37 (2/2001).

tronde si può rigettare radicalmente la teoria della guerra giusta solo rifiutando la legittimità della guerra in tutti i casi, cioè anche nel caso dell'autodifesa come sostiene il pacifismo.

Sembra, dunque, imporsi la convinzione che una guerra condotta in difesa dei diritti umani, pur non essendo una guerra di autodifesa, debba anch'essa considerarsi come giusta, a prescindere dal dettato della Carta delle Nazioni Unite.

La priorità dei diritti, come ridefinisce il principio di non ingerenza fondandolo sui diritti del popolo piuttosto che su quelli della sovranità dello stato e come trasforma il principio di autodeterminazione ritenendolo necessario per l'eliminazione della ingiustizia sociale e lo sviluppo di istituzioni giuste e non già sulla base della pura e semplice autonomia, così sembrerebbe fondare una nuova causa di legittimità della guerra accanto a quella dell'autodifesa (e a volte in concorrenza con questa)<sup>27</sup>.

La teoria moderna della guerra giusta faceva riferimento a tre parametri fondamentali: quello della giustificazione (*iusta causa*), quello del soggetto decisore (*legitima auctoritas*) e quello del modo di attuazione (*iusto modo*)<sup>28</sup>. Il criterio della *recta intentio*, la cui assenza per Tommaso d'Aquino avrebbe radicalmente reso ingiusta una guerra per altri versi giusta, è stato progressivamente dimenticato negli sviluppi successivi della teoria.

<sup>27</sup> V'è, però, chi fa leva proprio sullo *jus cogens* per mostrare l'inammissibilità attuale di una «guerra giusta». Cf. B. SIMMA, *Nato, the UN and the Use of Force: Legal Aspects*, «European Journal of International Law» 10 (1/1999), p. 3.

<sup>28</sup> Comprendo in quest'ultimo parametro anche la valutazione delle possibilità di successo della guerra.



Applicando ora i primi tre criteri alla guerra in difesa dei diritti umani si dovrebbe dire che la sua causa è giusta quando si tratta di contrastare una violazione massiccia ed estesa della dignità umana, che l'autorità legittimata a deliberare ed attuare le operazioni belliche volte ad eliminare questa rilevante violazione dei diritti umani è un'autorità internazionale, che i modi di attuazione (*jus in bello*) devono essere proporzionati al male che s'intende eliminare e non produttivi di effetti ugualmente perversi. Ma questa sistematica sarebbe semplicistica se servisse ad occultare il carattere drammatico delle aporie che essa contiene e che possono essere sintetizzate dai seguenti interrogativi riferiti nell'ordine ai tre criteri.

1) Non essendovi un'unica concezione dei diritti umani, a quali condizioni il giudizio sulla loro violazione potrebbe e dovrebbe essere condiviso da tutti?

2) Una guerra deliberata e attuata da un'autorità internazionale potrebbe a rigore considerarsi una vera e propria guerra? Non si dovrebbe forse parlare più correttamente di «operazioni di polizia internazionale»? Se è così, allora siamo ben al di fuori della teoria della guerra giusta.

3) Si possono violare dei diritti umani per difendere i diritti umani? Infatti una guerra implica necessariamente una violazione di diritti (in primo luogo, del diritto alla vita) di persone innocenti. In questo senso la guerra è sempre contraria al diritto<sup>29</sup> e, pertanto, parlare di «guerra giusta» sarebbe un ossimoro.

<sup>29</sup> Di passaggio non posso trattenermi dal notare che tutti coloro che sostengono un'opposizione radicale tra guerra e

Prima di esaminare un po' più da vicino queste spinose questioni, è opportuno gettare un veloce sguardo sulla storia delle teorie della guerra giusta<sup>30</sup>.

La teoria della guerra giusta non è un blocco monolitico e si può facilmente mostrare che essa abbraccia versioni ben diverse, accomunate soltanto dall'ammissione dell'esistenza di cause giuste di guerra, ma divise per la loro identificazione e per le condizioni generali di applicazione.

La giustificazione della guerra nella Scuola del diritto naturale e delle genti<sup>31</sup> prende le mosse dal diritto di difendersi dall'aggressore. Una guerra difensiva è giusta per natura in quanto (come l'autodifesa privata) è volta a proteggere i beni dello stato, a ottenere il pagamento di un debito o punire i crimini di un nemico pubblico<sup>32</sup>. Bisogna, però, notare che qui l'autodifesa è intesa in modo molto ampio, poiché comprende non solo la tutela della vita e della libertà, ma anche quella della proprietà, e si estende anche all'esercizio di poteri punitivi da attivare anche in un secondo tempo. Tutte queste ipotesi sono considerate come contenute nella categoria generale della difesa nazionale, che è diritto-dovere dell'autorità statale. In questo Grozio non fa che seguire Vitoria, che si richiama al principio «*vim vi*

diritto non possono poi rifiutare la stretta connessione tra diritto e giustizia, cioè non possono senza contraddirsi abbracciare tesi giuspositivistiche.

<sup>30</sup> Cf., oltre il testo classico di Regout, J. TURNER JOHNSON, *Just War Tradition and the Restraint of War. A Moral and Historical Inquiry*, Princeton U.P., Princeton, NJ 1981.

<sup>31</sup> Cf. S. GOYARD-FABRE, *Guerre et paix chez le jureconsulte du droit naturel et des gens*, «Revue européenne des sciences sociales» 20 (1982), n. 61, pp. 89-120.

<sup>32</sup> H. GROZIO, *De iure belli ac pacis*, II, cap. 1, § II, 1.

*repellere licet*»<sup>33</sup>, De Soto, Suarez, Ayala e Gentili. Le altre cause di guerra vengono in qualche modo ricondotte all'autodifesa, ma al contempo questa è legittima solo a certe condizioni tra cui la principale è quella dell'esistenza di un pericolo presente e certo, con l'esplicita esclusione di un pericolo presunto<sup>34</sup>. L'attacco preventivo, che Hobbes stima giusto<sup>35</sup>, è secondo Grozio, Wolff e Vattel in linea di principio illegittimo (o comunque, da sottoporre a criteri molto restrittivi)<sup>36</sup>: la sola possibilità di essere attaccato non dà il diritto di divenire aggressore. È, pertanto, palese l'originario carattere hobbesiano della teoria della guerra preventiva.

S'è smarrita così non solo l'originaria giustificazione agostiniana della guerra come difesa del debole e dell'oppresso<sup>37</sup>, ma anche la fonte più diretta

<sup>33</sup> *Relectiones theologicae*, VI e cf. anche L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno*, Anabasi, Milano 1995, p. 72.

<sup>34</sup> GROZIO, *De jure belli ac pacis*, II, cap. 1, § IV e V.

<sup>35</sup> «Poiché dunque è necessario che i governanti per tutelare lo Stato, spiino le intenzioni dei nemici, mantengano armi e fortificazioni in efficienza, tengano pronto il denaro; e poiché i governanti sono obbligati in virtù della legge di natura a fare ogni sforzo per tutelare i cittadini, ne consegue che non solo è loro lecito organizzare il servizio di spionaggio, mantenere un esercito permanente, costruire fortificazioni ed esigere denaro a questi scopi, ma sarebbe un delitto il non farlo. Infine, i governanti sono obbligati a fare qualunque cosa sembri portare, sia con l'astuzia, sia in modo violento, a una diminuzione di potenza degli stati da cui c'è da temere, dovendo scongiurare con tutte le loro forze i mali che possono minacciare lo Stato». *De Cive*, XIII, 8.

<sup>36</sup> Cf. M. WALZER, *Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche* (1977), trad. it. di F. Armao, Liguori, Napoli 1990, pp. 107-122.

<sup>37</sup> Questa giustificazione non deve essere confusa con la difesa dell'interesse nazionale. Cf. P. RAMSEY, *The Just War: For-*

di questi autori moderni, cioè la teoria della guerra giusta di Tommaso d'Aquino<sup>38</sup>. Non si può dire che questi consideri come vera e propria ipotesi di guerra giusta una guerra di autodifesa<sup>39</sup>. Non si tratta tanto del fatto che di una guerra di autodifesa non si ha l'iniziativa, ma la si subisce come uno stato di necessità, perché un cristiano e uno stato cristiano devono tener presente il precetto evangelico di non resistere al male. Pertanto la giustificazione stessa della difesa non è sufficiente e non è certamente quella richiesta da Tommaso d'Aquino, che invece insiste sulla necessità di preservare il bene comune. Questo riguarda sia coloro che devono essere difesi, sia coloro che offendono ingiustamente<sup>40</sup>. Insomma, una guerra giusta è combattuta per difendere altri e per il bene stesso dei nemici. Pertanto le ipotesi contemplate da Tommaso d'Aquino concer-

*ce and Political Responsibility*, Charles Scribner's Sons, New York 1968.

<sup>38</sup> Cf., per tutti, F.H. RUSSELL, *The Just War in the Middle Ages*, Cambridge U.R., Cambridge 1975. Tommaso d'Aquino stesso ha alle sue spalle l'importante riflessione canonistica sulla guerra a partire dal *Decretum* di Graziano. Cf. R. BELLINI, *Il gladio bellico. Il tema della guerra nella riflessione canonistica dell'età classica*, Giappichelli, Torino 1989.

<sup>39</sup> Quest'osservazione si trova di passaggio anche nel recente intervento di B. CONFORTI, *Guerra giusta e diritto internazionale contemporaneo*, «Rass. parl.» 45 (1/2003), pp. 11-24, che per buona parte condivido.

<sup>40</sup> *Summa theologiae*, II-II, q. 40, a. 1. È da notare che Tommaso d'Aquino non affronta il problema della guerra nella parte della *Summa* dedicata alla legge naturale, né in quella riguardante la giustizia, ma a proposito della virtù della carità. Egli non si chiede quando una guerra è morale, ma se è sempre peccaminoso fare una guerra, cioè quando l'uccisione di un altro essere umano non è contraria all'amore del prossimo.

nono tutte l'uso della guerra come sanzione, cioè diretta a punire una colpa e a soddisfare le richieste di giustizia. Occorre che ci sia un'ingiustizia molto grave da punire, come nel caso in cui uno stato non si adoperi a punire le violenze compiute dai propri sudditi o a restituire ciò di cui si è impossessato ingiustamente. È con questa tradizione medievale che noi oggi ci dobbiamo misurare, poiché più adatta di quella moderna ad interpretare le istanze attuali di una pace giusta.

Applicando questo modo di affrontare la problematica della guerra, che - lo ribadisco - non è esattamente quello della Scolastica spagnola e neppure quello della Scuola di diritto naturale già condizionata dallo statalismo, potremmo forse dire che una guerra è giustificata se è volta a por fine alle gravi violazioni dei diritti umani che un governo compie nei confronti dei propri cittadini? Ciò non sarebbe permesso dalla dottrina di Grozio e dalla lettera della Carta delle Nazioni Unite, che, ammettendo la guerra solo come autodifesa, in linea di principio impedisce l'intervento di altri stati per por fine agli abusi che un governo compie nei confronti dei propri sudditi. Tuttavia, la prassi attuale degli interventi umanitari, fondata sulla distinzione tra i crimini contro l'umanità, intesi oggi come violazione enorme di diritti fondamentali, e il crimine di una guerra di aggressione, è più correttamente spiegabile assumendo l'ottica di Tommaso d'Aquino che quella dei suoi interpreti successivi<sup>41</sup>. Se una guerra è giusta quando è diretta a punire le ingiustizie

<sup>41</sup> Cf. T. NARDIN, *Philosophy of War and Peace*, in *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, vol. 9, Routledge, London 1998, pp. 684-691.

in modo proporzionato, allora quelle riguardanti i diritti umani rientrano tra le cause giuste di guerra. Anche se originariamente la Carta delle Nazioni Unite s'è ispirata a principi groziani e kantiani, la prassi dell'ultimo decennio sembra spingerla verso il modo in cui era stata formulata la teoria della guerra giusta da Agostino e Tommaso d'Aquino. Ma ora dobbiamo ritornare alle aporie sopra elencate.

La prima difficoltà, sollevata nei confronti di una guerra qualificata come giusta in quanto in difesa della dignità umana, fa presente l'esistenza di fatto di una pluralità di concezioni dei diritti umani. L'affermazione della loro universalità spesso nasconde la convinzione della superiorità della concezione occidentale basata su una filosofia individualistica, che non è accettata o condivisa da culture differenti, in primo luogo quelle orientali più sensibili a valori comunitari e ai diritti collettivi (*Asian values*). Conseguentemente una guerra giustificata dalla difesa dei diritti umani si trasformerebbe facilmente in uno strumento per imporre la supremazia dei valori occidentali e dei sistemi politici ed economici ad essi relativi<sup>42</sup>.

A questa forte obiezione, che è d'altronde spesso verificata dai fatti, si può rispondere facendo notare che non tutti i diritti umani dovrebbero poter essere usati come giustificazione della guerra. V'è, in effetti, un piccolo nucleo di diritti fondamentali che devono considerarsi come elementari e come la condizione per il godimento di tutti gli altri

<sup>42</sup> Per quest'argomentazione cf. D. ZOLO, *La guerra come strumento di protezione dei diritti dell'uomo*, in T. MAZZARESE (a cura di), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 270-271.

diritti<sup>43</sup>. Essi stanno a monte di tutte le differenti concezioni dei diritti, siano esse liberali o comunitaristiche, individualistiche o collettivistiche. Questi diritti sono stati indicati come *socially basic human rights* e sono il minimo rispetto richiesto alla dignità umana. Si tratta certamente della sicurezza, cioè del diritto di non essere ucciso, torturato, aggredito (*security rights*), e dei diritti di sussistenza (*subsistence rights*), cioè del diritto al cibo, vestiario e riparo convenienti, nonché all'aria e all'acqua pulite. Si discute se tra questi diritti elementari bisognerebbe includere - come credo - anche la libertà negativa<sup>44</sup>. Si può ritenere che tutti gli uomini, a prescindere dalla loro identità culturale e dalle loro particolari concezioni dei diritti, dovrebbero essere d'accordo nel considerare una grave violazione della dignità umana la privazione di uno di questi diritti strettamente fondamentali. Ciò può, dunque, essere considerato una giusta causa di guerra a determinate condizioni.

La seconda difficoltà attiene alla correttezza dello stesso termine «guerra», sia perché porta con sé la connotazione negativa della violenza, sia perché sembra legato alla dimensione statale<sup>45</sup>. La guerra, infatti, è un'attività violenta esercitata da una o più comunità politiche nei confronti di una o più comunità politiche. Il ben noto detto di Clausewitz «la

<sup>43</sup> Cf., ad esempio, H. SHUE, *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*, Princeton U.P., Princeton 1980, cap. I.

<sup>44</sup> Su questa problematica cf., da ultimo, M. IGNATIEFF, *Una ragionevole apologia dei diritti umani* (2001), tr. it. di S. d'Alessandro, Feltrinelli, Milano 2003.

<sup>45</sup> Per i vari tipi di «guerra» cf. L. BONANATE, *La guerra*, Laterza, Roma-Bari 1998.

guerra non è se non che la continuazione della politica con altri mezzi»<sup>46</sup> presuppone certamente il concetto moderno di politica legato alla concentrazione del potere nello stato. Ed allora, quando a deliberare e attuare quest'attività repressiva è un'autorità internazionale, non si dovrebbe parlare di «guerra», ma di «operazioni di polizia», poiché si tratta di difendere un ordine pubblico interno, quello della comunità internazionale. Ovviamente anche queste operazioni armate avranno bisogno di una giustificazione, affinché la forza non degeneri in violenza, ma in ogni caso siamo al di fuori della cornice tradizionale interstatale entro cui erano state elaborate le teorie della guerra giusta.

Si pone, tuttavia, il delicato problema della differenza fra la sicurezza nazionale e quella internazionale, che non può essere intesa come una mera sommatoria degli interessi nazionali. Qualora poi fosse costruita sulla base di un «interesse internazionale» del tutto analogo a quello nazionale, cosicché alla «ragion di stato» si sostituisse una «ragione dell'ordine pubblico internazionale», resteremmo pur sempre prigionieri del modello della statualità e del diritto statale<sup>47</sup>. D'altronde una polizia internazionale è a stretto rigore un organo proprio di uno stato mondiale. Se, però, guardiamo alla natura della comunità internazionale, in cui non a caso le fonti pattizie hanno un ruolo preponderante, e non so-

<sup>46</sup> K. von CLAUSEWITZ, *Della guerra* (1832), tr. it. di A. Bol-  
lati e E. Canevari, Mondadori, Milano 1970, p. 9.

<sup>47</sup> «Una guerra al servizio della politica internazionale può essere peggiore della guerra che serve solo ad una politica nazionale». C. SCHMITT, *Le categorie del "politico"*, tr. it. di P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, p. 135.



lo sul piano quantitativo<sup>48</sup>, salta agli occhi la sua resistenza ad ogni verticalizzazione sul piano dei soggetti di diritto. La natura anorganica e orizzontale della comunità internazionale è un ostacolo oggettivo alla costituzione di una vera e propria polizia internazionale dotata di forza sufficiente a tener a freno quella degli stati, a meno che non si riconducano hegelianamente le azioni di polizia a livello della società civile, cosa irrealistica.

In più, le attività di questa polizia dovrebbero essere svolte a rigore sotto il controllo di un'autorità giudiziaria e non sotto quello di un'autorità politica. Tuttavia - come s'è visto - le corti internazionali non solo hanno di fatto un ruolo molto limitato nel diritto internazionale attuale, ma è molto difficile che l'abbiano in un prevedibile futuro, al di là dell'accertamento di responsabilità individuali nei confronti di crimini contro l'umanità, in quanto il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l'intervento umanitario è un giudizio etico-politico a tutti gli effetti. Ed allora, in questa fase transitoria, il richiamo alle teorie della guerra giusta è indicativo dell'ambiguità della situazione internazionale attuale, che guarda alla giustizia ma non accetta di perseguirla con nuovi strumenti giuridici e politici.

La terza ed ultima difficoltà è quella che si presenta come la più ardua da superare. Una guerra giusta (*jus ad bellum*) condotta in modo ingiusto (*jus in bello*) diventa ingiusta, poiché - come s'è già detto - uno dei suoi criteri essenziali è il modo in cui

<sup>48</sup> S'è calcolato che gli Stati Uniti tra il 1933 e il 1979 hanno sottoscritto 8.955 trattati.

essa è attuata<sup>49</sup>. Il primato dei diritti come *iusta causa* rende ancora più vincolante questo collegamento. Ciò è particolarmente visibile nel caso della guerra nucleare<sup>50</sup>, che è «ingiusta» per definizione, in quanto viola necessariamente sia il principio di discriminazione tra combattenti e non combattenti, sia il principio di proporzionalità tra i fini e gli effetti dei mezzi impiegati<sup>51</sup>. Ma, anche a prescindere dalle armi nucleari, la forza distruttiva delle attuali armi convenzionali fa sì che una guerra, pur giusta per la causa, non potrebbe mai essere condotta giustamente. Infatti, a prescindere da altre considerazioni, nei conflitti dello scorso secolo fino ai giorni nostri il numero delle vittime tra i civili è ben più alto che nei secoli passati.

Certamente questa valutazione dipende anche dal fondamento filosofico dei diritti. Se si potesse abbracciare una concezione utilitaristica, allora si potrebbe ammettere la possibilità di un calcolo tra i diritti difesi dalla guerra e i diritti violati da essa, nonché la stessa possibilità di violare diritti per raggiungere fini ancora più essenziali, quali quello della sopravvivenza. Ma l'utilitarismo non è sicuramente il modo migliore di amministrare i diritti umani, che tra loro sono incommensurabili. Una concezione deontologica a rigore non permette di violare anche soltanto i diritti di un solo uomo per

<sup>49</sup> Y. MELZER, *Concepts of Just War*, A.W. Sijthoff, Leyden 1975, pp. 87-93.

<sup>50</sup> È ben noto che è stata proprio la possibilità dell'uso di armi nucleari a far tramontare le teorie della guerra giusta.

<sup>51</sup> Per l'esposizione di questi due principi rinvio a R.J. REGAN, *Just War. Principles and Cases*, The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 1996.

difendere quelli di una moltitudine. Non si possono calpestare diritti umani per difendere diritti umani.

Sta proprio qui l'inaccettabilità della guerra, cioè nell'equivalenza valoriale tra l'offesa da combattere e il modo in cui la si combatte. È vero che non bisogna dimenticare la differenza tra la violenza e l'uso legittimo della forza, ma nella guerra quest'uso non può essere mai pienamente e soddisfacentemente controllato e delimitato (*inter arma silent leges*)<sup>52</sup>. Si dovrebbe, pertanto, ritenere che, se da una parte i diritti risuscitano le teorie della guerra giusta, dall'altra ne vietano l'attuazione e la praticabilità. Sono ipotizzabili guerre giuste, ma non sono realizzabili senza diventare ingiuste. Ciò è ancora più evidente nella lotta contro il terrorismo, che appare essere tanto più efficace quanto più ne imita i metodi e l'imprevedibilità dei comportamenti aggressivi. La minaccia tenebrosa del terrorismo rischia di ricacciare la comunità internazionale nello stato di natura, da cui la teoria della guerra giusta aveva cercato di farla uscire<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Cf. il commento alla frase del generale Sherman «la guerra è un inferno» in WALZER, *Guerre giuste e ingiuste*, pp. 52-54.

<sup>53</sup> Non posso soffermarmi sul problema della lotta internazionale al terrorismo e su quella della guerra globale o totale, che richiederebbero trattazioni apposite. Cf. C. GALLI, *La guerra globale*, Laterza, Roma-Bari 2002. L'argomento del terrorismo in ragione della sua bruciante attualità si presta a trattazioni semplicistiche e sommarie, come - ad esempio - quella di J.B. ELSHTAIN, *Just War Against Terror. The Burden of American Power in a Violent World*, Basic Books, New York 2003. Ricordo soltanto che sulla base dell'art. 15 della Convenzione europea dei diritti umani c'è la possibilità di introdurre deroghe in caso di guerra o di altro pericolo pubblico per la vita della nazione e che proprio in relazione al terrorismo il Re-

In conclusione, mentre si deve ribadire che la difesa dei diritti umani elementari è una giusta causa di guerra, non si può dire che nel diritto internazionale attuale esista quell'autorità internazionale legittimata a deciderla e ad attuarla e che in generale si possano porre in essere attività belliche senza per ciò stesso violare diritti umani, per non parlare della *recta intentio* che è spesso sinistramente accompagnata da intenzioni oblique.

La protezione dei diritti umani è una giusta causa di guerra, ma la guerra non è un giusto mezzo di protezione dei diritti umani. Ciò, però, non significa che si possa e debba bandire del tutto in casi estremi l'uso della forza<sup>54</sup>. La rinnovata riflessione sulla teoria della guerra giusta è utile a sottolineare le implicazioni di una pace che sia giusta, cioè rispettosa della dignità umana, e non rassegnata a tollerare che essa sia violata in qualsiasi parte del mondo<sup>55</sup>. Una pace giusta è alla ricerca di strumenti giu-

gno Unito ha modificato nel 2001 l'*Human Rights Act*, introducendo discriminazioni tra cittadini e stranieri in riferimento alla libertà personale. Cf. P. DE SENA, *Tutela dei diritti umani ed esigenze di sicurezza nazionale*, in corso di pubblicazione negli Atti dell'VIII Convegno della *Società italiana di diritto internazionale*, 26-27 giugno 2003.

<sup>54</sup> Cf. B. CONFORTI, *Guerra giusta e diritto internazionale contemporaneo*, «Rass. Parl.» 45 (1/2003), p. 21. Non concordo, però, con la tesi di Conforti per cui attualmente la guerra condotta al di fuori del quadro delle Nazioni Unite non è né lecita né illecita per il diritto internazionale generale. Mi sembra, invece, che nel diritto internazionale generale vi sia la tendenza a considerare la guerra come illecita, ma non sempre l'uso della forza. Spetta al futuro diritto internazionale configurare quest'uso in modo tale da non dar luogo ad una guerra.

<sup>55</sup> Si deve anche porre il problema se la pace sia violata anche quando non v'è un'aggressione militare o una minaccia

ridici e politici capaci di realizzarla e di difenderla adeguatamente, e non può permettere che la tolleranza si estenda fino al punto di diventare irresponsabile inerzia nei confronti dell'ingiustizia, in qualsiasi luogo e nei confronti di qualsiasi persona essa venga commessa. La teoria della guerra giusta ha fatto il suo tempo, ora è venuto quello della teoria della pace giusta.

dell'uso della forza, come ad esempio succede nei casi di gravi danni ambientali.